

RIPARTIZIONE III - AFFARI BUROCRATICI

AREA I REGISTRO DELLE IMPRESE – DEPOSITO ATTI SOCIETARI

**DIRETTIVA DEL CONSERVATORE
n. 2 del 25 maggio 2006**

IL CONSERVATORE

- visto l'art. 2421 c.c., in materia di libri sociali;
- visto l'art. 2215 c.c. così come modificato dalla legge 383/2001;
- viste le osservazioni in materia di versamento della tassa concessione governativa per la bollatura libri (rilevo n. 16) contenute nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 18.07.2005 (prot. 21744 del 19.07.2005);
- vista la nota del Ministero Attività Produttive, pervenuta in data 22.02.2006 (prot. 6344 del 14.03.2006), a seguito degli elementi informativi inviati da questa Camera in data 23.12.2005, nella quale, al punto 16, "s'invita a voler dare puntuale adempimento a quanto osservato dal funzionario ispettore";
- preso atto di dover rivedere la procedura di bollatura dei libri e disciplinarne alcuni aspetti, specie nel caso in cui la tassa di concessione governativa sia stata versata in ritardo da parte dell'impresa;
- come già verbalmente disposto dal Responsabile della P.O. "Registro delle imprese – deposito atti societari",

D I S P O N E

1) ai sensi dell'art. 2421 c.c., come modificato dalla riforma del diritto societario, sono obbligatoriamente soggetti a bollatura i seguenti libri:

- *il libro dei soci*
- *il libro delle obbligazioni*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione*

- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti*
- *il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.*

2) l'obbligo di pagamento della T.C.G. di cui all'art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72 deve essere applicata per i seguenti soggetti:

- *società per azioni;*
- *società in accomandita per azioni;*
- *società a responsabilità limitata;*
- *società consortili a responsabilità limitata o per azioni;*
- *sedi secondarie di società estere;*
- *consorzi di enti locali ed aziende locali;*
- *enti pubblici.*

3) l'importo del versamento della T.C.G. di cui al punto 1) ammonta a:

- euro 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale ad euro 516.456,90;
- euro 516,46 se il capitale sociale è superiore a euro 516.456,90.

4) la tassa deve essere pagata, entro il termine per il versamento Iva, con le seguenti modalità:

- se trattasi di soggetto costituito nell'anno in corso, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c.c.p. n. 6007 intestato a "***Ufficio del registro di Roma, tasse di concessioni governative***", prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività all'ufficio Iva, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento;
- se trattasi di soggetto costituito prima dell'anno in corso, il versamento va effettuato mediante il modello di pagamento F24 compilando la sezione "***erario***" - ***codice tributo 7085*** (per le richieste di bollatura presentate dal

1° gennaio fino al termine previsto per il versamento deve essere esibito il versamento dell'anno precedente);

- le società di capitali non soggette d'imposta ai fini IVA eseguono le formalità come gli imprenditori individuali e le società di persone;
- in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali nel corso dell'anno deve essere versata la tassa forfearia, mentre, nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone, il versamento forfeentario già effettuato entro marzo si considera valido per l'intero anno.

5) se la T.C.G. è stata versata in ritardo, l'Ufficio competente presso il Registro delle Imprese non deve procedere alla vidimazione del libro in assenza della prova dell'avvenuta regolarizzazione del pagamento della sanzione e degli interessi legali per il tardivo pagamento;

6) nel caso di cui al punto 5), l'accettazione della domanda di vidimazione dei libri potrà avvenire con stato di sospensiva ed, al momento del ritiro dei libri, l'utente dovrà fornire prova dell'avvenuta regolarizzazione del pagamento della sanzione e degli interessi legali per il tardivo pagamento;

7) l'Ufficio competente presso il Registro delle Imprese, inoltre, provvederà a trasmettere mensilmente alla competente Agenzia delle Entrate un prospetto riepilogativo dei versamenti di T.C.G. effettuati in ritardo, anche se regolarizzati;

8) per gli altri soggetti non indicati al punto 1), ove procedano alla bollatura, la T.C.G. da corrispondere è pari ad euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione, da versare con c.c.p. n. 6007 o tramite apposite marche.

9) sono considerate comunque esenti le cooperative sociali e le onlus regolarmente riconosciute come tali, mentre le cooperative edilizie, se iscritte nell'Albo delle cooperative tenuto dal M.A.P., sono tenute al versamento di una T.C.G. pari ad euro 16,75 ogni 500 pagine o frazione.



10) per quanto non contemplato nella presente direttiva, si provvederà con indicazione verbale del Conservatore o del Responsabile della P.O.

IL CONSERVATORE
(dr. Mario Petrucci)

AV/av